



REPUBBLICA ITALIANA

N. 453/13 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 952 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2012

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 952/2012, proposto da

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA,

in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.

Enrico Aguglia presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Belmonte, n. 3;

c o n t r o

PRESTIGIACOMO FRANCESCO, e per esso deceduto PRESTIGIACOMO DOMENICO e PRESTIGIACOMO GIUSEPPINA MARIA, PRESTIGIACOMO GIUSEPPE, PRESTIGIACOMO VINCENZO, PRESTIGIACOMO TOMMASO, e per esso deceduto PRESTIGIACOMO DOMENICO e D'AMICO ROSARIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Palermo, via Oberdan, n. 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, n. 1402 del 5 luglio 2012.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;

Visto l'atto di costituzione degli appellati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Guido Salemi;

Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 27 marzo 2013, l'avv. E. Aguglia per il comune appellante e l'avv. G. Rubino per gli appellati;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. I signori Francesco, Giuseppe, Vincenzo, Giuseppina, Domenico Prestigiacomò e Rosaria D'Amico, adivano il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, chiedendo che il Comune di Campofelice di Roccella fosse condannato alla restituzione di terreni di loro proprietà che erano stati occupati nel corso di un procedimento espropriativo.

In prosieguo, i ricorrenti estendevano l'impugnazione alla determinazione n. 15 del 17 agosto 2009 con la quale il Comune aveva pronunciato l'acquisto della proprietà dei terreni, deducendo l'assenza formale e sostanziale dei caratteri propri del provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, all'epoca vigente.

2. Con sentenza n. 1402 del 5 luglio 2012, il giudice adito respingeva le eccezioni del Comune di avvenuto acquisto dei terreni per usucapione, nonché di acquisizione a titolo originario dei terreni per effetto dell'avvenuta realizzazione dell'opera e, nel merito, accoglieva il ricorso, annullando la determinazione n. 15/2009 e dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 ovvero di restituire i beni.

3. Il Comune ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, il T.A.R. avrebbe errato nell'esaminare l'eccezione di usucapione, mentre su tale questione avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Sempre ad avviso dell'appellante, siffatta eccezione riconvenzionale avrebbe radicalmente mutato il *thema decidendum* del giudizio, nel senso che avrebbe introdotto una questione pregiudiziale, che tuttavia, non avrebbe potuto costituire oggetto di una cognizione incidentale, investendo una questione relativa alla tutela di una posizione giuridica di diritto soggettivo.

Conseguentemente, a fronte di detta eccezione, il T.A.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia sull'usucapione dinanzi al giudice ordinario.

Comunque, nel merito, il ragionamento seguito dal T.A.R. non potrebbe essere condiviso, perché l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso deve estrinsecarsi in atti dai quali si possa desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al proprietario.

Pertanto, il periodo valido ai fini dell'usucapione non potrebbe che decorrere dalla legittima immissione in possesso – 21 luglio 1987 – in virtù del decreto di occupazione d'urgenza.

In ogni caso, il T.A.R. sarebbe incorso in errore per non aver considerato che l'occupazione ha riguardato solo alcune delle particel-

le indicate dai ricorrenti.

Infine, le spese del giudizio, in ragione della soccombenza dei ricorrenti, avrebbero dovuto essere poste a carico di quest'ultimi.

4. Resistono al gravame gli appellati.

5. Alla pubblica udienza del 27 marzo 2012, l'appello è stato trattenuto in decisione.

6. L'appello è infondato.

7. Quanto alla questione di giurisdizione in ordine alla dedotta usucapione, va rilevato quanto segue.

7.1. Per il caso che in un processo sorga una questione pregiudiziale, la regola generale del nostro diritto è quella di riconoscere al giudice il potere di esaminarla, anche se ecceda i limiti della sua competenza, al limitato effetto di risolvere l'antecedente logico della decisione ch'egli deve pronunciare sull'oggetto principale del processo (decisione della pregiudiziale *incidenter tantum*); solo eccezionalmente, come affermato da autorevole dottrina civilprocessualista, essa deve essere decisa in via principale, con effetto di pieno accertamento, provocando l'eventuale spostamento del processo al giudice competente: ciò avviene se una delle parti propone domanda di accertamento incidentale, o se la legge esige che la questione, una volta sorta, debba essere decisa a tutti gli effetti (art. 34 cod. proc.civ.).

7.2. Nel caso di specie viene appunto in rilievo una questione pregiudiziale – quella relativa al compimento dell'usucapione – che va risolta dal giudice amministrativo ai sensi della regola del diritto processuale amministrativo, contenuta nell'art. 8, comma 1, c.p.a, il quale

dispone che “il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione pregiudiziale”.

7.3. Non può, poi, aderirsi all’argomento secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. in attesa della definizione della controversia dinanzi al giudice ordinario.

La sospensione del processo si verifica, invero, in presenza di circostanze che nella specie non sono esistenti: in primo luogo che sia già pendente un processo che abbia per oggetto appunto la decisione della questione pregiudiziale, oppure che la questione principale e quella pregiudiziale appartengano alla competenza inderogabile di due giudici diversi, cosicché risulti impossibile il cumulo delle due questioni in un unico processo, per essere decise simultaneamente (es. art. 3 cod. proc. pen.).

8. Ciò posto, ed esaminando *incidenter tantum* la questione dell’usucapione, è ineccepibile l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui “il *dies a quo* del possesso continuato nel tempo ex art. 1158 deve essere individuato nel termine di scadenza dell’occupazione legittima avvenuto il 21 luglio 1990 (tre anni dal 21 luglio 1987)”.

Come già osservato da questo Consiglio nella recente decisione 14 gennaio 2013, n. 9, nell’ipotesi in cui sia mancata l’adozione del provvedimento di esproprio nei termini previsti (art. 22-bis, comma 6,

D.P.R. 327 del 2001, non v'è dubbio che per un primo periodo l'amministrazione legittimamente occupa il fondo in qualità di detentore e conseguentemente tale rapporto di fatto con la cosa non è utile per far maturare l'usucapione, trattandosi di mera detenzione priva dell'*animus possidendi*.

Scaduto il termine di occupazione legittima, la mancata restituzione del fondo legittimamente occupato ma non (altrettanto legittimamente) espropriato, la protrazione dei lavori sul fondo per la realizzazione dell'opera pubblica o l'utilizzazione dell'opera ivi realizzata (sempre in assenza di decreto di esproprio) possono certamente qualificarsi come atti di opposizione nei confronti del proprietario-possessore, compiuti dall'amministrazione, ex art. 1141, comma 2, c.c., per trasformare la (originaria) detenzione in possesso.

Conseguentemente, verificandosi il mutamento della detenzione in possesso, inizierà a decorrere il termine utile per realizzare l'acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 1158 c.c.

Ma nel caso di specie, in virtù degli atti interruttivi posti in essere dai privati interessati, non si è maturato il ventennio necessario per l'usucapione.

9. Quanto alla questione relativa ai terreni oggetto della domanda reintegratoria, va dato atto che tali terreni sono stati indicati in modo preciso nel ricorso di primo grado come pure che nel ricorso stesso è stato specificato che i terreni sono stati occupati per effetto di due distinte procedure avviate, rispettivamente, nel 1986 e nel 1987.

Sicché il motivo è infondato.

10. Quanto, infine, al motivo di appello che investe il capo di sentenza relativo alle spese, è appena il caso di osservare che, in applicazione del principio della soccombenza, è pure corretta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti.

11. In conclusione, per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere respinto.

Ogni altro motivo o eccezione può essere assorbito siccome irrilevante o ininfluyente ai fini della decisione.

Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, gli stessi sono posti a carico dell'appellante e sono liquidati a favore degli appellati nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna il Comune appellante al pagamento a favore degli appellati delle spese, competenze e onorari di giudizio in ragione complessivamente di €2.000 (euro duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 27 marzo 2013, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Rosanna De Nictolis, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pie-

tro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

F.to Rosanna De Nictolis, Presidente

F.to Guido Salemi, Estensore

Depositata in Segreteria

8 maggio 2013